

Ten Project Srl
Sede legale e operativa
Località Chianarile snc
82010 San Martino Sannita (BN)
t: +39 0824 337144
f: +39 0824 49315

Sede operativa Lucera
via Alfonso La Cava 114
71036 Lucera (FG)
t +39 0881362699

P.IVA 01465940623
tenprojectsrl@pec.it
info@tenproject.it

Spett.le

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale
Unità Energia sostenibile, efficienza e fonti rinnovabili
EFR Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano

Oggetto: Orientamenti in materia di configurazioni per l'autoconsumo previste da decreto legislativo 199/2021 e dal decreto legislativo 210/2021

Osservazioni al documento per la consultazione 390/2022/R/EEL

Le seguenti osservazioni sono state predisposte in relazione all'implementazione delle disposizioni previste dai decreti legislativi 199/21 e 210/21 e, in particolare, per meglio chiarire alcuni elementi caratteristici "dell'autoconsumatore individuale a distanza".

Capitolo 2 del documento per la consultazione 390/2022/R/EEL
"Orientamenti dell'Autorità ai fini dell'aggiornamento del TISSPC" - Punto 2.B L'evoluzione del quadro normativo
Disposizioni normative previste dal decreto legislativo 199/21

Al **punto 2.7** viene specificato come, nel caso di impianti di produzione ubicati in siti diversi rispetto all'unità di consumo, l'impianto debba essere direttamente connesso all'utenza del cliente finale con un collegamento di lunghezza non superiore a 10 chilometri e a cui non possono essere allacciate utenze diverse dall'unità di produzione e di consumo.

La configurazione descritta rientrerebbe, quindi, tra le tipologie di Sistemi di Semplice Produzione e Consumo, la cui definizione, aggiornata con il Decreto-legge 8 novembre 2021 n.210, riporta: "è classificato come sistema semplice di produzione e consumo il sistema in cui una linea elettrica collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o

giuridica o da persone giuridiche diverse purché' tutte appartenenti al medesimo gruppo societario, a una unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché' tutte appartenenti al medesimo gruppo societario."

Inoltre: "I sistemi semplici di produzione e consumo devono insistere su particelle catastali poste nella disponibilità di uno o più dei soggetti che fanno parte di detti sistemi."

Osservazioni

*Al **punto 2.15** del documento per la consultazione 390/2022/R/EEL la stessa Autorità definisce l'autoconsumatore individuale a distanza come un caso particolare della più generale definizione di SSPC. Si sottolinea che i SSPC, per i quali il vincolo è dettato esclusivamente dalla disponibilità delle particelle catastali, non prevedono una lunghezza limite per il collegamento dell'unità di produzione e quella di consumo, a differenza di quanto previsto nell'Art. 30 del DL 199/2021.*

Tanto premesso, la situazione prospettata rappresenterebbe un'incongruenza tra la definizione di autoconsumatore individuale a distanza prevista all'Art. 30 del DL 199/2021 e l'orientamento dell'Autorità definito al punto 2.15?

Nel caso in cui l'autoconsumatore individuale scelga di operare come SSPC, qual è l'orientamento corretto da adottare?

Punto 2 del documento per la consultazione 390/2022/R/EEL "Orientamenti dell'Autorità ai fini dell'aggiornamento del TISSPC"

2.C Gli orientamenti dell'Autorità in materia di SSPC

Con riguardo al **punto 2.17**, l'orientamento dell'Arera sull'autoconsumo individuale a distanza è l'applicazione della regolazione dei SSPC anche in merito alle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema.

Di conseguenza, un autoconsumatore individuale a distanza che operi come SSPC non paga la componente tariffaria a copertura degli OGDS.

Il comma 1-bis dell'Art.30 del DL 199/2021, invece, prevede che:
“gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, compresi quelli di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono applicati alle configurazioni di cui al numero 2.1) della lettera a) del comma 1 del presente articolo nella stessa misura applicata alle configurazioni di cui al numero 2.2) della medesima lettera. In sede di aggiornamento e adeguamento della regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, l'ARERA stabilisce le modalità con le quali quanto previsto dal primo periodo del presente comma è applicato all'energia autoconsumata nelle configurazioni di nuova costruzione di cui al comma 1, lettera a), numero 2.1), del presente articolo).

Osservazioni

Quanto richiamato al comma 1-bis dell'Art. 30 del DL 199/2021 si applica anche all'autoconsumatore individuale a distanza?

Il comma 1-bis dell'Art.30 è in contrasto con l'orientamento espresso dall'Arera al punto 2.17?

Con riguardo al punto 2.17, per un autoconsumatore individuale a distanza che scelga di rinunciare alla configurazione di SSPC è previsto l'accesso ai soli incentivi per le configurazioni di autoconsumo collettivo o, più in generale, agli incentivi per le fonti rinnovabili?

Un autoconsumatore individuale a distanza caratterizzato da un'unica unità di produzione e un'unica unità di consumo che scelga di rinunciare alla configurazione di SSPC, e pagare gli oneri di sistema, potrà accedere a eventuali forme di incentivo?

Vi ringraziamo per l'attenzione che vorrete dedicare a queste nostre osservazioni.

Cordiali Saluti